

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Prima - Titolo I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti Civili

Art. 25 Giudice naturale

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [c.p. 2].

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [c.p. 199 ss.; c. p.p. 658 ss].